



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Class.* 34.43.01/8.16.4/2021

*Allegati:* 1

*Al* Ministero dell'Ambiente  
e della sicurezza energetica  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
*VA@pec.mite.gov.it*

Ministero dell'Ambiente  
e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
*compniec@pec.mite.gov.it*

Società NICETECHNOLOGY S.R.L.  
*nty@pec.nicetechnology.eu*

*e.p.c. Alla* Soprintendenza Nazionale per il  
patrimonio culturale subacqueo  
*sn-sub@cultura.gov.it*

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,  
artistico e architettonico  
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

*Oggetto* **[ID: 8970]** Procedura per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto fotovoltaico offshore nel golfo di Taranto per una potenza di 48 MW.

Proponente: NICETECHNOLOGY S.R.L.

Procedura: Decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 21, Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

**Richiesta di integrazioni ai sensi e 21 c. 3 del D. Lgs. 152/2006.**

In merito all'intervento in argomento e alla sua elaborazione tecnica, alla luce di quanto disposto dall'art. 21 del D.lgs 152/2006, valutata la documentazione presentata dal proponente e pubblicata nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, e considerato quanto comunicato Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo nonché considerato quanto comunicato dai Servizi II e III della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio (con note endoprocedimentali rispettivamente prot. 8679 del 16.11.2022, prot. 5878-I del 21.11.2022 e prot. 5916-I del 22.11.2022), **si segnala la necessità di procedere con i seguenti approfondimenti.**



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
*ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*  
*ss-pnrr@cultura.gov.it*

*A*

Si ritiene necessaria, ai fini della valutazione e prevenzione delle possibili **interferenze con il patrimonio culturale archeologico subacqueo**, noto o ancora non conosciuto, come con i beni culturali archeologici con valenza paesaggistica anche in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare, l'elaborazione del documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:

- VINCOLI *in rete* (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
- Carta del Rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (<http://sitap.beniculturali.it/>);
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (<http://www.sit.puglia.it>);
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dalla Soprintendenza territoriale del MiC ed eventualmente le ordinanze della Capitaneria di Porto.

Si deve nel contempo evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società richiedente e in accordo con la Soprintendenza competente. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC.

Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza, durante le indagini *ante operam*, la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste.

Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi d'interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, dovranno includere, in particolare: Side Scan Sonar (SSS), Multibeam Echosounder (MBES), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro, e se necessario ROV. Tali indagini dovranno essere seguite, interpretate e documentate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito. Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

[ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico). Rimangono salde le comprovate competenze e qualifiche professionali in ambito subacqueo ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e *curriculum vitae* del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società Proponente dovranno essere preventivamente trasmessi, almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività inerenti la verifica dell'interesse archeologico, a questo Ufficio per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaurientemente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "*Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*". Si specifica, inoltre, che tutta la documentazione scientifica prodotta durante le indagini dovrà essere inviata in formato PDF/A e shapefile, corredata da documentazione video-fotografica e grafica, generale e di dettaglio oltre alle specifiche sulle indagini. I dati recuperati dovranno essere consegnati in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che potrebbe riservarsi la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, in relazione ai possibili **impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia sui beni paesaggistici (nella parte a terra e negli spazi di interazione terra-mare)**, interessati dal progetto,

- considerato che la cabina di trasformazione è collocata sulla cassa di colmata Punta Rondinella, che modifica il profilo dell'area e maschera, anche grazie ad un sistema di dune naturalistiche, la vista dal mare della strada dei moli e dunque rappresenta una zona qualificata come filtro visuale;

- considerato che la cabina di misure e consegna ubicata in località Torre Troilo, ricade nell'ambito dell'UCP *Area di rispetto della rete dei tratturi* ed è vicina all'area individuata quale BP *Fiumi e torrenti, acque pubbliche* -Fiume Tara, Gravina Gennarini, Le Caspide e Triglia (R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G.U. n.16 del 6/7/1904);

- considerato che tra punta Rondinella e lo stabilimento ENI corre una strada individuata dal PPTR quale *strada a valenza paesaggistica*;

per il SIA e per le successive fasi attuative del progetto, si dovranno approfondire le tematiche presentate all'interno del documento *Piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto ambientale* e, quindi, oltre a tenere conto degli impatti legati ad altri progetti inerenti, che ricadono nella zona interessata da questo intervento o in area ad essa attigua, prevedere anche:

a) l'identificazione, la valutazione e la comparazione di possibili e ragionevoli alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto e la forma planimetrica dell'impianto (anche con riferimento al tipo di costa, alle esperienze maturate nella progettazione delle isole fotovoltaiche galleggianti, come l'impianto da realizzare nella riserva naturale olandese di Andijk);



Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
ss-pnrr@cultura.gov.it

b) rendering (restituzione grafica) che rappresenti l'impianto e la fascia costiera (compresa la cabina di trasformazione) visti dal mare e dalla strada a valenza paesaggistica (dalla parte della strada più vicina all'impianto off-shore);

c) la descrizione delle misure adottate per mitigare l'impatto paesaggistico ed adattare la planimetria dell'impianto al paesaggio specifico, migliorandone l'inserimento nel contesto terra-mare;

d) la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali archeologici (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto;

e) un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia a beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

a) stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto;

b) numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connesi alle fasi attuative del progetto;

c) numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Per quanto concerne la **tutela archeologica**, si fa presente che le opere terrestri, consistenti in un **cavidotto** di connessione di lunghezza pari a circa 6.8 km, una cabina di trasformazione MT/AT e una cabina di consegna per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, saranno realizzate in un comprensorio territoriale che, pur fortemente trasformato dagli impianti industriali e militari, conserva ancora importanti testimonianze del popolamento antico che ha interessato questo tratto di costa del Mar Grande a partire dalla Preistoria recente.

Tra i numerosi siti ubicati nell'areale individuato per la realizzazione dell'opera si possono citare, a titolo esemplificativo, il Regio Tratturello Tarantino (vincolato con DM del 22.12.1983), con cui interferisce il cavidotto di connessione nel tratto finale in prossimità della stazione di consegna, l'area nei pressi di Masseria Carducci nota per la presenza di strutture funerarie di età classica ed ellenistica (censita nel PPTR vigente e nel Documento Programmatico Preliminare-PUG del Comune di Taranto nell'ambito degli Ulteriori Contesti Paesaggistici riguardanti le componenti culturali e insediative) e, infine, la vasta area di Punta Rondinella sede di un insediamento neolitico di lunga durata a cui era connessa anche una necropoli (definita dal DPP del Comune di Taranto UCP -Testimonianze stratificazione insediativa- rischio archeologico).

Per quanto sopra esposto, così come previsto dall'*art. 25, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e dall'Allegato 1, n.4, D.P.C.M. 14 Febbraio 2022*, si ritiene necessario avviare la fase prodromica della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico dell'area individuata per la realizzazione delle opere in progetto. Si chiede dunque di voler produrre la documentazione specialistica utile alla definizione di un quadro conoscitivo esaustivo al fine di consentire la valutazione della compatibilità dell'opera con la tutela del patrimonio archeologico attestato nell'area prescelta. Tale documentazione dovrà essere redatta secondo gli standard definiti nell'*Allegato 1, n.4.3, del D.P.C.M. 14 Febbraio 2022*.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Si ritiene necessario puntualizzare che l'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2016 dispone che *«il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1 lettera g)»* e che, a sua volta, il citato art. 5, c. 1, let. g) prevede che *«ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE»*. Ai sensi del citato art. 23, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, *«il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento [...] di verifiche preventive dell'interesse archeologico»*.

Si evidenzia anche che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, ai sensi dell'art. 23, c. 1, let. g-ter), all'istanza di VIA deve essere allegato anche *«l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico»*.

Dal combinato disposto dei succitati riferimenti normativi consegue che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 deve essere svolta prima dell'attivazione della VIA e che i suoi esiti devono essere inseriti nella progettazione di fattibilità tecnico-economica presentata dal proponente in allegato all'istanza di VIA, alla quale va purc allegato l'atto del Soprintendente di cui all'art. 23, c. 1, let. g-ter).

Si ritiene utile chiarire anche che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico – attualmente normata dalle “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 - è avviata dal Soprintendente, ai sensi dell'art. 25, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, sulla scorta della documentazione prodromica trasmessa ai sensi del c. 1 del medesimo art. 25, come meglio illustrato dal punto 5 delle suddette Linee guida:

*«Qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici.*

*Nel caso in cui dall'esame dei dati raccolti nel corso della fase prodromica il rischio archeologico risulti basso, molto basso o nullo, e non sia pertanto ravvisabile un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, l'attivazione della procedura è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori.*



Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
ss-pnrr@cultura.gov.it


*Nel caso di mancata attivazione della procedura, il soprintendente può motivatamente prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera, nelle aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile».*

Tutto ciò considerato, si ritiene necessario chiarire e aggiungere quanto segue:

- a) la documentazione archeologica prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 4 delle succitate Linee Guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 e deve avere ad oggetto tutte le opere e le lavorazioni previste, sia in mare, sia sulla terraferma;
- b) ai sensi del medesimo art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, suddetta documentazione archeologica deve essere trasmessa – in uno con copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici – al Soprintendente territorialmente competente, vale a dire alla SN-SUB;
- c) qualora, sulla base di detta documentazione, la Soprintendenza territorialmente competente, vale a dire la SN-SUB, richieda l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 e ss. del medesimo art. 25, come previsto dallo stesso c. 8 («la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità») il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve comprendere anche gli esiti delle indagini prescritte, contenuti nella “relazione archeologica definitiva” di cui al c. 9 del medesimo art. 25;
- d) in caso di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il Proponente deve sottoscrivere con la Soprintendenza competente, vale a dire con la SN-SUB, l'accordo di cui all'art. 25, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato a semplificare la medesima procedura in ogni sua fase;
- e) l'istanza di VIA deve contenere l'atto di cui all'art. 23, c. 1, let. g-ter), alternativamente costituito dall'attestazione della mancata attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ovvero dalla “relazione archeologica definitiva” di cui al precedente punto c).

Infine qualora nell'area di intervento a terra fossero presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004, lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 e nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o, nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione.

Il Funzionario del Serv. V  
U.O.T.T. n. 3 - Arch. Giovanni Manieri Elia  
tel. 06/6723.4590 – [giovanni.manierielia@cultura.gov.it](mailto:giovanni.manierielia@cultura.gov.it)

  
Il Dirigente del Servizio V  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(\*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(\*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022



Soprintendenza speciale per il PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)  
[ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)